



adottata dal Commissario in data 24 MAR. 2011

Oggetto: Annullamento deliberazioni n. 1168/2010, n. 1418/2010, n. 992/2010, n. 1414/2010 e n. 70/2011.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

24 MAR. 2011

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

Premesso

- che con deliberazione n°1168 del 6 agosto 2010, rettificata ed integrata con la deliberazione n°1418 del 6 ottobre 2010 è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche vani tecnici;
- che con deliberazione n°992 dell'8 luglio 2010, rettificata ed integrata con deliberazione n°1414 del 5 ottobre 2010, è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche parcheggi;
- che nei termini sono pervenute n°6 offerte per entrambe le succitate procedure.

Visti

tutti i verbali di gara e le determinazioni della commissione giudicatrice;

Rilevato

che, con la deliberazione n°70 del 28 gennaio 2011, è stato aggiudicato definitivamente l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa a lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie ospedali sostenibili - pensiline fotovoltaiche vani tecnici e pensiline fotovoltaiche parcheggi Operatori Economici Sagea S.r.l. (Vani Tecnici) e RTP Artech Studio (Parcheggi). Importo vani tecnici € 75.000,00= Iva inclusa e importo parcheggi € 53.940,00= Iva inclusa;

Esaminato

il contenuto della nota in data 9 febbraio 2011, inviata dall'RTP Artech studio con riferimento alla procedura di gara affidata agli Operatori Economici Sagea s.r.l., nella quale è stata contestata la legittimità dell'operato della Commissione in ordine all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica dei partecipanti, con particolare riferimento alla problematica se il prezzo offerto fosse, o meno, comprensivo di IVA;



Segue delibera N° 400

del 24 MAR. 2011

- Rilevata** sul punto, l'ambiguità della clausola riportata alla pag. 3 del bando relativa alla presentazione dell'offerta economica nella parte in cui prevede che tale offerta avrebbe dovuto "essere comprensiva delle spese e di qualsiasi onere accessori nonché di tutte le spese ed oneri riflessi.....";
- Considerato** infatti, che, da tale clausola, non si ricava con chiarezza se l'importo che le partecipanti avrebbero dovuto indicare fosse, o meno, comprensivo di IVA e ciò anche alla luce della giurisprudenza amministrativa che, in materia, stabilisce che, salvo sia stabilito diversamente, il prezzo offerto in sede di gara deve essere valutato al netto dell'IVA;
- Rilevato** che, nella specie, la equivocità della clausola circa la necessità di ricomprendere nel prezzo offerto la somma corrispondente all'IVA può avere indotto in errore le concorrenti circa la formulazione dell'offerta economica in ordine alla comprensività, o meno, dell'IVA, come peraltro confermato dal contenuto delle offerte economiche presentate in sede di gara e dai dubbi insorti nella Commissione, oltre che dalla stessa nota dell'RTP Artech del 9 febbraio 2011;
- Considerato** che trattasi di un aspetto essenziale della procedura selettiva, in quanto connessa all'interesse pubblico all'individuazione del migliore contraente anche sotto il profilo del prezzo, nonché all'imparzialità ed alla trasparenza dell'attività amministrativa, oltre che al principio di tutela della buona fede e dell'affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico;
- Rilevato,** altresì, sotto altro diverso profilo, che il medesimo bando di gara prevedeva l'assegnazione di 40 punti per la valutazione delle offerte tecniche, senza prevederne, però, la distribuzione tra i vari aspetti della medesima offerta indicati alla pag. 4 del bando stesso;
- Ritenuto** che anche tale clausola presenta profili di illegittimità, in quanto assegna alla Commissione il potere di distribuire essa stessa il punteggio tra le varie componenti dell'offerta, ciò che avrebbe dovuto essere stabilito dalla Stazione appaltante nel bando, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e dell'art. 83 del d.lgs n°163/2006;
- Ritenuto** quindi, necessario fugare ogni perplessità sulla chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa e modificare il bando nei predetti rilevati aspetti di illegittimità;
- Richiamata** la propria deliberazione n°289 del 24 febbraio 2011, con la quale è stato avviato il procedimento per l'annullamento del bando e della successiva aggiudicazione ed è stato assegnato a tutte le partecipanti il termine per presentare osservazioni;



- Vista** la nota dello studio Artech del 9 marzo 2011;
- Ritenuto** di non poter condividere le deduzioni ivi contenute, per le ragioni indicate nella nota del 21 marzo 2011, trasmessa in pari data allo studio Artech;
- Rilevato** che sussistono ragioni di interesse pubblico, diverse da quelle alla mera legittimità degli atti poichè i suddetti vizi, tra l'altro, hanno inciso sulla corretta individuazione del miglior offerente, sia sotto il profilo del prezzo offerto, che sotto quello del progetto tecnico;
- Rilevato** altresì che i termini per la realizzazione degli interventi finanziati con Fondi Comunitari, così come stabiliti dal Cronoprogramma inviato agli organi di controllo, si sono notevolmente ristretti, per cui risulta, comunque, opportuno superare l'attuale stallo e l'incertezza amministrativa/procedurale;
- Ritenuto** pertanto, a prescindere dai sopra rilevati vizi, comunque conveniente ed opportuno disporre, senza ulteriori indugi, la revoca e/o il ritiro degli atti deliberativi richiamati in oggetto, e stabilendo contestualmente l'avvio di una nuova procedura d'appalto senza distinzione di fasi, da adottarsi con successivo atto, per l'assegnazione della realizzazione del progetto esecutivo e delle opere ed interventi tecnici di cui si tratta;
- Ritenuto** che anche sotto il profilo da ultimo evidenziato risulta preminente l'interesse pubblico al ritiro di tutti gli atti della procedura, per garantire il rispetto dei termini di cui sopra e, quindi, delle necessità aziendali;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. annullare in autotutela e comunque revocare e ritirare le deliberazioni n. 1168/2010, n. 1418/2010, n. 992/2010, n. 1414/2010 e n. 70/2011;
2. per effetto del suddetto annullamento e/o revoca e, comunque, del ritiro devono in ogni caso intendersi annullati e/o comunque privi di effetto tutti gli atti di gara, anche se non espressamente richiamati dal precedente punto 1.;
3. di demandare la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta nella procedura di cui sopra;
4. di dare atto che l'indizione della nuova gara di appalto, avente ad oggetto sia la progettazione, sia l'esecuzione degli impianti solari sarà disposta con successivo atto.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Bruno Simola

Il Commissario
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario
Dott. Roberto Sequi